



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°63/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°23630 in data 16/07/2018 dell'Associazione "Vela al Terzo", con la quale è stata richiesta l'emissione di un'Ordinanza di sicurezza per la regolamentazione della navigazione in prossimità degli specchi acquei marittimi interessati dalla regata velica denominata "Giornata delle Vele al Terzo – Coppa del Presidente della Repubblica", riservata alle imbarcazioni tradizionali armate con vela al terzo e prevista svolgersi nella giornata del 09/09/2018 lungo il canale e il bacino di San Marco;
- VISTA:** la nota dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale assunta a protocollo n°28645 in data 31/08/2017, con la quale è stato espresso il "nulla osta" ai fini demaniali marittimi;
- PRESO ATTO:** dell'esito della riunione di coordinamento tenutasi presso la sede del Comune di Venezia in data 22/08/2018;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il vigente "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalle regate e nelle immediate adiacenze, ai fini di salvaguardarne la sicurezza;
- VISTI:** gli articoli 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il **giorno 09 settembre 2018, dalle ore 12:30 alle ore 16:30**, a seguito del posizionamento delle boe delimitanti la linea di partenza, si svolgerà la manifestazione velica denominata "Giornata delle Vele al Terzo – Coppa del Presidente della Repubblica", con la partecipazione di

barche tradizionali venete armate con vele al terzo, in un campo di regata interessante – per quanto riguarda le acque marittime – una porzione del canale di San Marco e dell’omonimo bacino (per partenza/arrivo), il tutto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente, per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Per l’arco temporale di cui al “rende noto”, negli specchi acquei marittimi interessati dalla manifestazione in questione sono interdetti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di ogni tipologia di unità, con esclusione di quelle di cui al successivo art.3.

Si fa divieto a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di regata di interferire con il regolare svolgimento della manifestazione e di mantenersi ad una distanza di sicurezza dalle unità partecipanti, limitando la velocità al minimo necessario per il governo in sicurezza e prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità di assistenza ai regatanti, in costante ascolto sui canali VHF 13 e 16.

Articolo 2

Prima di procedere al posizionamento delle boe, il responsabile dell’organizzazione deve contattare sul canale 13 VHF (o via filo al numero 041/2405745) la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, per accertare l’assenza di traffico di navi passeggeri.

Inoltre, il responsabile dell’organizzazione deve comunicare alla citata Sala Operativa anche l’inizio e il termine della manifestazione, nonché il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti.

Il bacino e il canale di San Marco devono essere sgomberi dalle boe e dalle unità regatanti entro e non oltre le ore 16:30, al fine di permettere la riapertura della navigazione e la partenza delle navi sin dalle ore 17:00.

Articolo 3

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell’Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine/di Polizia, della Protezione Civile e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

p.

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI t.a.
C.V. (CP) Sandro NUCCIO

Firma apposta digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

